



CITTÀ DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 92 Del 31/05/2016	OGGETTO: Sentenza n. 84/2016 – Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione controversie lavoro. Presa d'atto proposta transattiva.
------------------------------	---

L'anno duemilasedici, questo giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18,00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.	Presente	Assente
Angelo Lupi Sindaco	X	
Rita Dappi Assessore	X	
Mauro Rossi “	X	
Silvia Mancini “		X
Giulio Beltramme “	X	
Marco Taurone	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO (Art. 49 D.LGS. 267/2000)	
RESPONSABILE DEL : I DIPARTIMENTO. IN DATA: 31/05/2016	PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Allegato all'interno. Dott. Giuseppe Scaramella.
RESPONSABILE DEL: II Dipart. IN DATA:	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Premesso che presso il Tribunale Ordinario di Tivoli – Sezione per le controversie del Lavoro è stata instaurata una controversia (RGN 1901/2010) tra Comune di Cave e [REDACTED] (ex dipendente comunale), relativa al rapporto di lavoro con questo ente;

Che con deliberazione di G.C. n.143 del 27/10/2015 ad oggetto “Comune di Cave/[REDACTED] Determinazioni”, l'amministrazione comunale ha avanzato una proposta transattiva, senza che la stessa costituisse acquiescenza;

Che detta proposta non ha avuto riscontro dalla controparte;

Che il Tribunale di Tivoli - Sezione per le Controversie del Lavoro ha emesso la sentenza n.84 relativa alla causa R.G. 1901/2010 promossa dal Sig. [REDACTED];

Che è stato chiesto all'Avv. Ruggero Frascaroli (legale che ha assistito l'ente durante l'iter giudiziario) un parere in ordine all'opportunità di impugnare la suddetta sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez. Lavoro n. 84 del 29.1.2016 tra [REDACTED] e il Comune di Cave;

Che in base al parere del legale è stato rilevato in particolare:

- che pur accertando la illegittimità del contestato decreto sindacale di revoca del 26/08/2004 n. 14 e riconoscendo un parziale risarcimento dei danni al ricorrente, non ha confermato la proposta transattiva avanzata dallo stesso Giudice nel corso dell'udienza del 12.10.2015 al fine di commisurare la pretesa risarcitoria patrimoniale in maniera automatica all'intera durata della carica sindacale, con riduzione a sole tre mensilità, con evidente, rilevante limitazione della quantificazione del danno, quantomeno sotto tale profilo;
- nel merito, il Giudice ha ritenuto invero la revoca dell'incarico di Comandante della Polizia Municipale non sufficientemente motivata;
- che, in base alle argomentazioni sottese a tale decisione, con particolare riferimento alla legittimità del decreto di revoca, l'impugnabilità della sentenza, specificamente sotto il profilo del difetto di motivazione, sia soggetta a evidenti problematicità, proprio in ragione delle vicende processuali, così come rappresentate in giudizio;
- la sentenza presenta invece elementi di censura per un eventuale appello, ai fini della determinazione della misura del risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nel riferimento acritico e del tutto automatico contenuto nella sentenza in esame, per come collegato all'esito della relazione medico legale; anche se va detto che, in linea di principio, il Giudice che intenda aderire alle conclusioni del proprio ausiliare non ha l'obbligo di precisare in modo specifico le ragioni di tale adesione, nonostante le puntualizzazioni rappresentate dalla parte; ove però, dette conclusioni siano contestate con specifiche censure mediante la produzione della consulenza tecnica di parte, il Giudice dell'eventuale gravame ha l'obbligo di esaminare i rilievi

suddetti, sia per verificarne la fondatezza disponendo il rinnovo della indagine, sia per disattenderli, sulla base di personali adeguate cognizioni, con convincente motivazione, pertanto, sotto tale aspetto, si potrebbe tutt'al più ottenere in appello una riduzione della percentuale di danno biologico, per riportarla a valori il più possibile prossimi al 10% (misura riconducibile alla quantificazione formulata dal nostro CTP) rispetto a quelli indicati nella misura del 18% dal CTU e poi riprodotti in sentenza, potendosi quindi prefigurare, a tutto voler concedere, una riduzione del danno non patrimoniale;

- criticità circa la prevedibilità dell'accoglimento integrale dell'appello, considerando ciò nell'alea normale di ogni azione giudiziaria; per cui, soppesando i pur necessari, ulteriori oneri ed esborsi, oltre ai tempi processuali (prevedibili in circa due o tre anni), non sarebbe da escludere, in alternativa, l'ipotesi di una soluzione transattiva;
- una ponderata scelta in senso transattivo, che attiene pur sempre alla sfera della discrezionalità amministrativa, oltre che per quanto sopra rilevato dovrà infine anche tenere in considerazione l'esclusione del rischio di vedersi nel frattempo eseguita in via coattiva la sentenza per l'intero;

Considerato quanto sopra esposto l'amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n.86/2016 ha proposto di poter addivenire ad una transazione al fine di chiudere la vicenda nel senso di comportare un vantaggio economico per il Comune di Cave;

Preso atto che la controparte ha comunicato di rendersi disponibile, previa rinuncia all'appello da parte dell'Ente, a definire la vicenda alle seguenti condizioni, fermo il resto della proposta del comune: 1) l'importo relativo al danno non patrimoniale deve essere pari a quello indicato nella sentenza (euro 54.575,00 e non 40.000,00), con rinuncia agli interessi; 2) il pagamento dovrà essere così effettuato: 50% entro l'8 giugno 2016 – 50% entro l'8 agosto 2016;

Che alla luce del parere reso dall'Avvocato, pur dinanzi al mancato accoglimento della proposta transattiva avanzata dal comune (in forte riduzione rispetto alla sentenza e più prossimo al 10 %) permane comunque l'interesse del Comune di Cave ad accettare la proposta pervenuta da parte del Sig. Ria, in particolare in considerazione del dovere, incombente su un ente pubblico esponenziale della collettività e che ha un obbligo istituzionale di agire nelle massima tutela del bene e patrimonio pubblico, di prevenire il rischio di vedersi eseguire coattivamente la sentenza per intero, o ancor peggio in caso di impugnazione con esito negativo il pregiudizio di somme superiori, potenzialmente derivanti da un appello incidentale, ex adverso;

Ribadito che in caso di appello nella migliore delle ipotesi, considerata una possibile riduzione del danno prossima alla proposta del CTP, e le ulteriori spese legali da dover sostenere, che in relazione a quanto in precedenza sostenuto per il proprio legale nel giudizio di primo grado, nonché in base a

quanto quantificato dal giudice di primo grado per la controparte (tenendo conto che si tratta di un giudizio in corte di appello) possono essere stimate in circa €15.000,00, e pertanto si può stimare in circa €52.000,00 la somma complessiva che comunque dovrà essere sostenuta dall'ente in caso di riforma nel migliore dei casi della sentenza di primo grado; nel caso invece di un importo intermedio tra quanto richiesto dal CTU e quanto invece previsto dal CTP l'importo che l'ente dovrà sopportare considerate le spese legali di entrambe le parti è di circa € 70.000,00; non è da escludere anche l'ipotesi che la corte di appello potrebbe accogliere la proposta iniziale del ricorrente di €100.000,00 riconoscendo così, come fatto rilevare nel corso del giudizio dal giudice di primo grado, la somma dell'importo dell'indennità di posizione per l'intero periodo del mandato del sindaco e quindi esporre l'amministrazione comunale ad una condanna ancora più penalizzante con possibili più gravose conseguenze finanziarie; da considerare anche la previsione di un giudizio di appello che potrà durare circa 2 o 3 anni;

Che per quanto sopra esposto, in merito alla aleatorietà dell'esito dell'appello; al risparmio per l'ente di una somma di circa € 12.000,00 in quanto somma dovuta per gli interessi effettuando il calcolo della devalutazione e interessi fino al soddisfo; al non esborso immediato della somma dopo i centoventi giorni dalla notifica della sentenza, bensì una dilazione di pagamento per il 50% al mese di agosto c.a., si ritiene doveroso e opportuno in quanto non irragionevole e non irrazionale pervenire ad un accordo transattivo con rinuncia da parte dell'ente a proporre appello e rinuncia agli interessi da parte del Sig. [REDACTED], e pertanto ad una transazione che comunque non costituisce una resa da parte dell'amministrazione comunale a vantaggio esclusivo del privato, poiché lo stesso rinuncia alla somma di circa € 12.000,00 a titolo di interessi, di modo che dall'agire della amministrazione ne risultano tutelati due fondamentali principi quali il buon andamento e l'imparzialità in quanto la suddetta azione è volta a garantire economicità, efficacia ed efficienza;

Che lo stesso legale dell'ente fa rilevare che la possibilità di impugnazione della pronuncia del Tribunale presenta elevati elementi di criticità circa la prevedibilità dell'accoglimento integrale dell'appello, per cui soppesando i pur necessari, ulteriori oneri ed esborsi, oltre ai tempi processuali non esclude la possibilità della transazione, prospettando anche l'eventuale rischio di superiori somme riconosciute a controparte in caso di proposizione di appello incidentale per gli importi risarcitori non riconosciuti in primo grado (maggior danno sia a titolo patrimoniale, che non patrimoniale);

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di stabilire che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Di prendere atto della proposta pervenuta dal legale del Sig. ██████████ in risposta alla proposta transattiva di cui alla deliberazione di G.C. n.86/2016, in ordine ad un accordo transattivo relativo alla controversia RGN 1901/2010 - Sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez.Lavoro - n. 84 del 29.1.2016 tra ██████████ e il Comune di Cave;

Di accogliere, per tutto quanto in premessa esposto, l'accordo transattivo relativo alla controversia RGN 1901/2010 - Sentenza del Tribunale di Tivoli — Sez.Lavoro - n. 84 del 29.1.2016 tra ██████████ e il Comune di Cave alle seguenti condizioni:

- pagamento l'importo relativo al danno non patrimoniale come da sentenza euro 54.575,00 con rinuncia agli interessi;
- pagamento delle somme come da sentenza relative al danno patrimoniale di € 3.053,42 oltre interessi e rivalutazione monetaria, spese mediche di € 1.475,05 oltre interessi e spese di giudizio di €5.103,00 oltre IVA e CPA;
- pagamento dell'intera somma secondo le seguenti modalità: 50% entro il 13/06/2016 (poiché necessita convocare il consiglio comunale in particolare per rendere disponibili le necessarie somme); 50% entro l'8 agosto 2016;
- rinuncia all'appello da parte dell'Ente;

Di impegnarsi a proporre al Consiglio Comunale di adottare gli atti consequenziali ed in particolare al fine di rendere disponibili le necessarie somme;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.



CITTA' DI CAVE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art.49 D.Lgs. 267/00)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: Sentenza n.84/2016 – Tribunale Ordinario di Tivoli – sezione controversie lavoro. Presa d'atto proposta transattiva.

In ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto si rileva quanto segue:

si è in presenza di una controversia giuridica pervenuta a sentenza; trattasi di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale; il contenuto della transazione prevede concessioni reciproche; quanto la controparte concede risulta essere fondata; rilevato anche il parere del legale (Avv. Ruggero Frascaroli) in particolare in ordine alle criticità relative ad una eventuale impugnazione con esito non prevedibile; le ampie motivazioni esposte nel corpo della proposta che evidenziano caratteristiche di non illogicità nelle scelte con convenienza economica in relazione al “rischio di causa” di un eventuale appello.

Per quanto sopra si esprime parere di regolarità tecnica favorevole.

Cave, 31/05/2016

Il Responsabile del I Dipartimento
Dr. Giuseppe Scaramella



Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giosy Pierpaola Tomasello



IL SINDACO
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 28 NOV 2016

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale



IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____

Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va